



20159/05

18 OTT. 2005

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -

Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -

Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -

Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere -

Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.R. elettivamente domiciliata in ROMA
 VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato
 ADRIANO ABATE, che la rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato FRANCESCO PALUMBO, giusta
 delega in atti;

- ricorrente -

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO
 STATO SPA SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI),
 in persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,
 presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la

Oggetto


LAVORO

R.G.N. 27867/03

Cron. 20159

Rep.

Ud. 27/09/05





rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 38153/02 del Tribunale di ROMA,

depositata il 26/11/02 - R.G.N. 32762/98;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio il 27/09/05 dal Consigliere Dott. Guido

VIDIRI;

udito l'Avvocato PALUMBO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO, che ha concluso

chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, respinga il ricorso per manifesta

infondatezza con le conseguenze di legge, *conclusioni*

confermate dal P.M. P. Gatto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per decreto ingiuntivo **F.R.** riferiva di avere svolto, quale incaricata ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1236/2959, servizi di pulizia del centro unificato delle Ferrovie dello Stato. Con sentenza del 21 novembre, passata in giudicato, il Pretore del lavoro aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla prima convenzione tra essa **F.** e l'(allora) Ente Ferrovie dello Stato, che non aveva mai provveduto ad inquadrarla nei ruoli organici né tanto meno le aveva corrisposto le relative retribuzioni. Con successiva sentenza del 4 febbraio 1993 era stato accertato il suo diritto a ricevere le differenze economiche maturate nel periodo sino al 31 marzo 1983 ed in conseguenza le Ferrovie erano state condannate al pagamento delle stesse. Aveva ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento delle retribuzioni maturate dall'aprile 1988 all'aprile 1994, rimanendo creditrice delle retribuzioni maturate per il periodo maggio-luglio 1994. Chiedeva, tanto premesso, che venisse ingiunto alle Ferrovie dello Stato s.p.a. il pagamento di tali ulteriori spettanze.

Essendo stata accolta l'istanza, la società proponeva opposizione deducendo che la **F.** nel 1988 era stata assunta alle dipendenze della società s.r.l. La Perla (società che aveva l'appalto dei servizi di pulizia delle Ferrovie) ed aveva continuato a

Guido Vito

prestare lavoro a favore di questa per cui nulla poteva rivendicare nei riguardi di essa società.

Il Pretore rigettava l'opposizione ed il Tribunale di Roma con sentenza del 26 novembre 2002, in riforma dell'impugnata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo emesso in data 22 settembre 1994.

Nel pervenire a tali conclusioni il giudice d'appello premetteva che era incontrovertito tra le parti che la F. aveva prestato servizio, quale incaricata in favore dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in forza delle convenzioni ex art. 26 legge n. 1236 del 1959. Successivamente, a seguito di accordi sindacali, era dal 1 aprile 1988 passata con altri lavoratori alle dipendenze della s.r.l. La Perla, quale ditta appaltatrice dei servizi di pulizia. Con sentenza del Pretore di Roma, passata in giudicato, era stato definitivamente accertato che nel periodo precedente l'appalto con la società La Perla era intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato ma nella sentenza stessa nulla era detto con riferimento al periodo successivo alla sentenza stessa al quale si riferivano le pretese retributive in esame. Precisava quindi il giudice d'appello che la richiesta della corresponsione della retribuzione risultava infondata perché relativa ad un periodo per il quale era carente la prova del rapporto lavorativo e perché non era stata in alcun modo dimostrata l'effettiva offerta della prestazione lavorativa e perché, ancora, l'accertamento della

Giulio Vol

interposizione fittizia illegittima ai sensi della legge n. 1369/19760 impone in ogni caso l'imputazione della retribuzione corrisposta - stante l'unicità de iure del rapporto - al datore di lavoro reale.

Avverso tale sentenza F.R. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso F.R. denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello ha errato nel non tenere conto che, per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato avverso la sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità dell'appalto concesso alla società La Perla, doveva riconoscersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra essa ricorrente e le Ferrovie dello Stato, sicchè la sentenza del Tribunale di Roma doveva reputarsi erroneamente motivata perché non aveva dato compiuta applicazione all'intervenuto giudicato, formatosi sul punto a seguito della decisione del Tribunale di Roma del 16 dicembre 1994, che aveva confermato la sentenza del Pretore del 26 luglio 1990. La ricorrente deduce altresì violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla legge 23 ottobre 1960 n. 1369.

Giulio V. de

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va rigettato.

E' giurisprudenza costante che l'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuta dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva che alla cassazione della sentenza per vizio della motivazione si può giungere quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente ed illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difforni dalle aspettative e dalle deduzioni delle parti (cfr. in tali sensi *ex plurimis*: Cass. 14 gennaio 2002 n. 350; Cass. 6 ottobre 1998 n. 9898).

Orbene, nel caso di specie nella valutazione dei fatti di causa e nell'esame delle risultanze istruttorie, il Tribunale di Roma ha seguito un ineccepibile iter logico ed ha fondato le sue conclusioni su una motivazione congrua, priva di salti logici e del tutto corretta sul piano giuridico. Ne consegue che la impugnata sentenza - per non emergere dalle risultanze istruttorie né la permanenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo per il quale si è chiesto il decreto

Guido V. S.

ingiuntivo, né la messa a disposizione delle proprie energie da parte della lavoratrice a favore delle Ferrovie, né comunque una diversità di trattamento retributivo sulla cui base giustificare le pretese azionate - si sottrae alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità.

Né per andare in contrario avviso vale addurre, come ha fatto la **F.R.**, una errata lettura da parte del giudice d'appello della sentenza del Pretore di Roma passata in giudicato; né vale ancora sostenere che la sentenza impugnata ha fatto errata applicazione dei principi vigenti in materia di intermediazione di manodopera.

Ed invero in relazione alla prima obiezione è agevole osservare che, giusta quanto affermato dai giudici di legittimità (cfr. in motivazione : Cass. 7 gennaio 2004 n. 47), una errata interpretazione da parte del giudice di merito degli atti giudiziari (quali, ad esempio, le domande introduttive del giudizio, la sentenza soggetta ad impugnazione, il giudicato esterno) è censurabile sulla base dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss. c.c., la cui violazione non è stata da parte della **F.** denunciata con il ricorso. Né può sottacersi al riguardo come corretto sul piano logico-giuridico appaia l'assunto, fatto proprio dal giudice d'appello, che la sentenza del Pretore passata in giudicato non può protrarre la sua efficacia per il

Giulio V. de

periodo successivo a quello che è stato oggetto di esame in sede giudiziaria.

Per quanto attiene poi alla dedotta violazione dei principi vigenti in tema di intermediazione nell'assunzione dei lavoratori subordinati va evidenziato come la sentenza impugnata si presenti, anche sotto tale aspetto, del tutto in linea con i principi fissati da questa Corte, che ha infatti affermato come, stante l'unicità del rapporto lavorativo, sia l'obbligazione retributiva che quella contributiva possono essere adempiute anche dal datore di lavoro interposto con effetti liberatori pure nei confronti dell'interponente, effettivo datore di lavoro (cfr. da ultimo Cass. n. 5915 del 2004/04 ed in precedenza Cass. n. 3096 del 2001 e Cass. n. 10556 del 1996).

Per concludere, il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza.

La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 20,00, oltre euro 2.000,00 (duemila) per onorari difensivi.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2004.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Guido Volpi

IL PRESIDENTE

Guido Volpi

IL CANCELLIERE

Vigilio Salvi
Depositato in Cancelleria



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533